Sentenza n. 1921/2017 pubbl. il 11.09.2017
RG n. /200

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Antonella Zampolli - Presidente
dott. Marco Campagnolo - Consigliere
dott. Aldo Crapanzano - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. /2009 del ruolo generale promossa da

( ) con la rappresentanza e la difesa dell'avv. e domicilio eletto in

( ) con la rappresentanza e la difesa dell'avv. e domicilio eletto in

PARTE APPELLANTE

contro

( ) con la rappresentanza e la difesa dell'avv. e domicilio eletto in

PARTE APPELLATA

oggetto: intermediazione finanziaria (S.I.M.) - contratti di Borsa;

appello avverso la sentenza n. 1378/2009 del tribunale di Venezia emessa il 26.3.2009.

Firmato Da: ZAMPOLLI ANTONIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 101c19f14f66e8b0e3e7fe6f37db5660e
Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9b0989e890a177d1b2e7f0

Causa decisa nella camera di consiglio dell'8.5.2017 sulle seguenti

DOMANDE DELLA PARTE APPELLANTE:

nel merito in via principale accogliere l'impugnazione per i motivi esposti in fatto e in diritto negli scritti difensivi nonché per quanto emerso nel corso del presente giudizio all'esito dell'istruttoria compiuta e, accertato l'inadempimento della (ora) all'obbligo di diligenza specifica, nonché al dovere di informazione del cliente relativamente alla natura, alle implicazioni e ai rischi dell'investimento effettuato da e , in riforma integrale della sentenza n. 1378/2009 del Tribunale di Venezia oggetto di gravame dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli obbligazionari CIRIO FIN. 01 COD. ISIN XS0124290296 datato 20.2.2001 e condannare l'istituto di Credito convenuto a restituire agli appellanti il capitale investito, pari a € 11.000,00, oltre agli interessi legali maturati su tale importo dalla sottoscrizione del suddetto contratto al saldo effettivo, e al risarcimento degli ulteriori danni patiti dagli appellanti in conseguenza dell'investimento *de quo* che si quantifica in complessivi € 5.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia; con vittoria di spese, diritti e onorari di ambedue i gradi del Giudizio.

In via subordinata, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di Giudizio, ricorrendone i giusti motivi; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente grado di Giudizio.

DOMANDE DELLA PARTE APPELLATA:

nel merito rigettare l'appello in quanto infondato, anche ai sensi degli artt. 1225, 1227, 2° comma cc limitando il risarcimento;

in subordine, in caso di accoglimento della domanda di nullità, dichiarare gli attori tenuti a restituire i titoli e le cedole incassate per l'importo di € 601,91 oltre interessi dall'incasso al saldo; accertare il reale danno subito dagli attori; in ogni caso con rifusione di spese.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. e hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il tribunale di Venezia ha respinto la domanda da loro proposta contro la (poi , allo scopo di far dichiarare la nullità del contratto di negoziazione dei titoli obbligazionari CIRIO FIN. 01 COD. ISIN XS0124290296 del 20.2.2001, e di ottenere la condanna della banca a restituire € 11.000,00 pari al capitale investito, oltre interessi legali e risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00. In subordine, avevano chiesto di dichiarare la colpa della per violazione del dovere di informazione specifica.
2. Gli attori assumevano di avere acquistato 11.000,00 euro in obbligazioni Cirio per il tramite di un consulente della , e lamentavano di non essere stati preventivamente informati sulla natura dei titoli compravenduti e sui rischi dell'investimento.
3. Il tribunale ha ritenuto che non vi fosse obbligo di informazione a carico della , poiché la composizione del portafoglio dei consorti rivelava investimenti verso titoli corporate e fondi co-

Firmato Da: ZAMBOLI ANTONIELLA Emesso Da: ABILIBADEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 101a10f1468a8b0a3a7f6a6874b5660c Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ABILIBADEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2268e630a177e0dd4b3a7f8000

muni con azioni di paesi emergenti; inoltre, l'acquisto di € 11.000,00 era adeguato considerando il profilo di rischio degli investitori, l'importo investito, e la non prevedibilità del default Cirio alla data dell'investimento stesso; infine, non era ammessa azione per la nullità o la risoluzione del singolo ordine di acquisto, sicché l'unica domanda che poteva essere esaminata era quella di risarcimento del danno per l'assunta violazione degli obblighi informativi imposti alla banca (cfr. pagg. 2s. sent. appellata).

4. Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione sull'obbligo di informativa da parte della banca; 2) errata decisione di compensare le spese di lite.

5. Col primo motivo lamentano violazione da parte della dei doveri di informazione nei confronti degli investitori previsti dal D. Lvo n. 58/1998 (T.U.F.) e dalla Delibera Consob n. 11522 del 1.7.1998, sia nella conclusione, sia nell'esecuzione del contratto: in sostanza, la Banca non aveva fornito alcuna informazione ai signori e e non aveva mai indicato quali informazioni aveva effettivamente reso agli investitori (vd. comparsa conclusionale p. 8). Il motivo è fondato e merita di essere accolto. Premesso che non è in discussione la perdita subita dagli appellati, pari a € 11.020,02 (vd. c.t.u. in atti p. 10), ritiene la Corte che sia stato violato l'art. 29 reg. Consob, non essendovi prova documentale delle informazioni sul profilo di rischio dei clienti e degli avvertimenti a costoro impartiti dalla prima di dare esecuzione all'ordine. Ne consegue che, in mancanza di siffatti elementi, la per non violare l'art. 29 cit. non doveva procedere con l'ordine di

acquisto che si è rivelato totalmente fallimentare, ma al contrario doveva agire con la massima prudenza considerando i clienti come soggetti assolutamente privi di propensione al rischio finanziario.

6. Al riguardo va rimarcato che in materia non vale il principio di libertà della forma quasi che non vi fosse necessità della forma scritta *ad substantiam actus*. Infatti, l'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 disciplinando le "*operazioni finanziarie non adeguate*", dispone che: "*1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute*". Come si vede, la previsione normativa non dispone nel senso della libertà di forma, ma tutto al contrario prescrive che vi sia la prova documentale dei termini entro i quali le parti hanno raggiunto l'accordo nel momento preciso in cui lo hanno raggiunto.

Firmato Da: TAMBONI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 101a1061d66a9b0e3a7f6e67db5660 Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9b2268e630a177c0444b3a7f8

7. In questo quadro, appaiono insufficienti le informazioni verbali date dal funzionario, definite "*assai poco tecniche*" - vd. conclusionale p. 9: "*…la signora rispondeva in modo assai poco tecnico, ispirandosi a una logica di senso comune poi disastrosamente smentita dai fatti, che senz'altro doveva essere un buon investimento perché aveva ad oggetto titoli del settore alimentare, come tali insuscettibili di caduta o fallimento…*").
8. Non vi è prova che e abbiano risentito un ulteriore danno in misura di € 5.000,00 (questo profilo peraltro in comparsa conclusionale non è stato neppure trattato, vd. p. 23), sicché il loro appello va accolto nei limiti suindicati, e con la precisazione che devono restituire alla banca l'importo di € 601,91 relativo alle cedole incassate. Le spese sono compensate per 1/5 e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori previsti dalla tariffa per lo scaglione di riferimento. La sentenza è redatta ai sensi dell'art. 9-*octies* D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. G.U. n. 192 del 20.8.2015 ("*Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*").

PER QUESTI MOTIVI

la Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna la a risarcire il danno pagando a e € 10.563,01 - già compensato il debito di € 601,91 relativo alle

cedole -, oltre interessi legali dall'investimento al saldo;

2. compensa le spese per 1/5 e condanna la a rifondere i 4/5 liquidatati in € 2.190,00 per il primo grado e in € 1.511,00 per l'appello, oltre accessori di legge e onere di c.t.u.

Così deliberato in Venezia l'8.5.2017.

Il Consigliere estensore
dott. Marco Campagnolo

Il Presidente
dott.ssa Antonella Zampolli